




CL 02-18 02/884/2016/K



Off. T.F.L.
Wlu

17:39 13 Set 16 A0100B 001253

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 879
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: divieto dell'obiezione di coscienza nei Consulitori Familiari

Premesso che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n. U00152, in data 12 maggio 2014 la Regione Lazio ha ridefinito e riordinato le attività dei Consulitori Familiari regionali;
- il Decreto, vista la legge 194 del 22 maggio 1978 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione di gravidanza"), ribadisce come l'obiezione di coscienza "riguardi l'attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell'interruzione volontaria di gravidanza" e sottolinea che "il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG"; pertanto, "il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici";
- la Legge n. 194 del 22 maggio 1978 sancisce che, in caso di obiezione, "gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza" e la Regione deve "controllare e garantire la attuazione anche attraverso la mobilità del personale";
- la Legge regionale n. 39 del 9 luglio 1976, "Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali", stabilisce che il servizio consultoriale



ha, fra le altre, la finalità di "fornire alla donna l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dall'ordinamento giuridico avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo", nonché quella di "divulgare le informazioni idonee a promuovere la gravidanza, anche in casi di presunta sterilità, e quelle idonee a prevenirla".

Il Consiglio regionale,

si impegna ad aggiornare la Legge regionale n. 39 del 9 luglio 1976 al fine di esplicitare ancor più nettamente il divieto all'obiezione di coscienza per gli operatori consultoriali.

Marco Grimaldi

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)